

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
“IUC”**

Approvato con Delibera C.C. n. 18 del 10.07.2014
Modificato con Delibera C.C. n. 24 del 14.07.2015
Modificato con Delibera C.C. n. 26 del 28.04.2016
Modificato con Delibera C.C. n. 3 del 13.03.2017
Modificato con Delibera C.C. n. 60 del 15.12.2017

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell'IMU
(Imposta Municipale Propria)

PARTE PRIMA Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. – abrogato -

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 35. Interessi

Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizione transitoria

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; tiene conto dei D.L. n. 16/2014 e n. 47/2014";

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti classificati tali dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, i rifiuti elencati nella Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e comunque i rifiuti non pericolosi come descritti in modo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo, aumentato del 100%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'art. 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani individuati nel comma precedente, in base al criterio qualitativo, sono assimilati per il criterio quantitativo come stabilito con Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale o secondo accordi con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e con il gestore del servizio.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, servizio idrico, fornitura gas, telefonia) costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- 4 bis.** Nel caso di decesso del contribuente obbligato al pagamento della tassa, gli eredi devono nominare il rappresentante comune che sarà il soggetto responsabile del versamento della Tari e della denuncia di iscrizione; in caso di omessa dichiarazione il Comune può procedere ad iscrivere a ruolo il nominativo dell'erede con la più alta percentuale di possesso ed, in caso di parità di possesso, il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali o dalla successione, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui al precedente art. 6 comma 4;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, che non permettono comunque l'uso a cui sono state adibite e per il quale non vengono utilizzate
 - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10 – Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte del locale, dove sono prodotti in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali che per leggi e norme vigenti non sono assimilati e non sono assimilabili ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, tenuto conto del comma 2, lett. d). La continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- d) Le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e da merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, produttive comprese, e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti delle aree dove vi è presenza di persone fisiche. Il magazzino occupato da materie prime e da merci di cui sopra è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso Comune dove è ubicata l'attività di produzione dei rifiuti speciali, se è annesso all'area produttiva i rifiuti speciali in via esclusiva, se è unità locale del soggetto che svolge l'attività di produzione dei rifiuti speciali, se è delimitato strutturalmente

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'art. 3, comma 2.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il termine di presentazione della denuncia relativa all'esercizio di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La riduzione o esclusione decorre dalla data della presentazione della dichiarazione obbligatoria per tale fruizione

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Autocarrozzerie	35%
Lavanderie a secco e tintorie	35%
Autofficine, elettrauto	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetreria	25%
Attività artigianali manifatturiere dove siano presenti superfici adibite a verniciatura o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (es. falegnamerie, carpenterie)	20%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, veterinari	15%
Distributori di carburante, autolavaggi	10%

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs. 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES

prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Per i distributori di carburante, vengono assoggettati a tariffa i locali coperti, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria di mq. 20 per ciascuna colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite del 5%.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe comunale alla data del 30 aprile dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6 bis. Per le utenze domestiche nelle quali è gestita l'attività di Bed and Breakfast, affittacamere, case vacanze, appartamenti vacanze e locazioni ad uso turistico con modalità non professionale (art. 12, c. 3, D.lgs. n. 79/2011), ai fini dell'applicazione della tariffa, si disciplina come segue:

- nel caso in cui l'attività sia svolta all'interno dell'abitazione di residenza del proprietario, viene sommato il numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune al numero massimo di posti letto autorizzato; in mancanza d'obbligo di autorizzazione, deve essere presentata denuncia del proprietario;

- nel caso in cui l'attività sia svolta in abitazione non di residenza del proprietario, viene considerato numero massimo di posti letto autorizzato; in mancanza d'obbligo di autorizzazione, deve essere presentata denuncia del proprietario.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2 bis. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5 bis. L'attività di Bed and Breakfast, affittacamere, case vacanze, appartamenti vacanze e locazioni ad uso turistico, gestita in forma imprenditoriale, rientra nella categoria degli "Alberghi senza ristorante".

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti e non nel Comune di Castiglion Fibocchi per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; nel caso di immobile in proprietà il numero degli occupanti è determinato applicando il calcolo di media matematica prendendo come numero di occupanti quello risultante all'anagrafe del Comune di residenza dei relativi nuclei familiari.
 - b) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato d'uso, o comunque occupata da terzi, è riconosciuta ai sensi dell'art. 9-bis DL 47/2014, la riduzione di due terzi. La riduzione spetta per una sola unità immobiliare posseduta nello stato Italiano, e a condizione che sia stata presentata apposita dichiarazione fornendo prova documentale dello stato di pensionato.
 - c) Nei nuclei familiari in cui siano presenti componenti che di fatto non abitano in via esclusiva nell'immobile di residenza e siano titolari di contratto di locazione presso altro Comune regolarmente registrato, si applica una riduzione del 10% (dieci/percento) nella parte fissa e nella parte variabile, purché siano presentate, entro il mese di aprile, la dichiarazione di variazione e la copia del contratto di locazione in corso. La dichiarazione è valida per l'anno di presentazione e dovrà essere ripresentata ogni anno fino alla sussistenza dei requisiti.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente lett. a) e b) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che, avendo acquisito compostiere in comodato dal soggetto gestore del servizio, provvedano al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% della quota variabile. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento, trasmettendo al Comune l'elenco delle utenze che ne usufruiscono. Il gestore è altresì tenuto a comunicare periodicamente al Comune l'elenco dei contribuenti che cessano l'utilizzo delle compostiere.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 23.

Art. 25 - Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 30% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il termine di presentazione, consegnando la documentazione comprovante l'avvenuto avvio a recupero.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze ubicate al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1.000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, condominiale, interpodereale.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 - Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) nucleo familiare costituito da uno o due componenti ultra-settantenni titolari di un reddito non superiore a quello corrispondente al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS, maggiorato del 10%, oltre all'eventuale reddito derivante dall'abitazione principale oggetto di tassazione: riduzione del 40% nella parte fissa e variabile;

b) nucleo familiare in cui sia presente, alternativamente:

1) un portatore di handicap individuato e certificato come "GRAVE" dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992;

2) un invalido civile con invalidità superiore al 66%, riconosciuto dalle competenti autorità sanitarie locali;

3) un non vedente, riconosciuto cieco assoluto ai sensi della legge 508/1988, art.1;

Riduzione del 50% nella parte fissa e variabile, nei casi in cui il reddito di ogni singolo componente il nucleo, escluse eventuali provvidenze economiche percepite a titolo di assistenza sociale per invalidi civili in forma di pensioni, assegni o indennità di accompagnamento, ed escluso l'eventuale reddito derivante dall'abitazione principale oggetto di tassazione, non superi l'ammontare corrispondente al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS, maggiorato del 10%.

2. È stabilita l'esenzione dal pagamento della TARI per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'esenzione opera a condizione che sia presentata specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 23, nonché le ulteriori specifiche disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. I contribuenti interessati ad ottenere l'agevolazione di cui al precedente comma 1, lett. a), dovranno, all'atto della presentazione della dichiarazione, corredare l'istanza con la documentazione rilasciata dall'INPS o con altra documentazione fiscale (mod.730, mod. UNICO, certificazione C.U.D., ecc.) dalla quale risulti il possesso dei requisiti necessari per poter fruire dell'abbattimento tariffario.

5. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, lett. b) è concessa limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale. Il soggetto affetto da handicap deve possedere la residenza su detto immobile, e deve far parte del medesimo nucleo familiare di colui che richiede l'agevolazione, se persona diversa. Con l'istanza di agevolazione è necessario indicare se la richiesta è finalizzata ad una riduzione tariffaria in via temporanea (con indicazione della relativa scadenza) o definitiva. All'istanza dovrà essere allegata la certificazione comprovante l'invalidità.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni e le agevolazioni tariffarie non sono cumulabili tra loro, fermo restando che i contribuenti in possesso dei requisiti per fruire di più riduzioni e/o agevolazioni, alternative tra loro, potranno usufruire di quella più favorevole.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TARSU/TARES) applicate in annualità precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità anche ai fini del tributo TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione e quantificazione dell'obbligazione tributaria, e salva la possibilità per il comune di richiedere integrazioni informative che i contribuenti hanno l'obbligo di fornire entro i termini indicati nelle comunicazioni e nelle lettere di invito all'uopo inviate .

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011, art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 32 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. In materia di rateizzazione degli importi accertati trova applicazione il vigente regolamento generale delle entrate al quale si rinvia.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza entro il mese di luglio, settembre, dicembre, salvo che in sede di approvazione delle tariffe vengano con lo stesso atto individuate diversamente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. Il Comune potrà, per ciascun esercizio, individuare, tra le diverse modalità di riscossione consentite, sia per la riscossione volontaria che per quella coattiva, quella ritenuta più conveniente, compresa la riscossione a mezzo concessionario, ove prevista dalla legge.
5. Al contribuente che, alle prescritte scadenze, non versi le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il comma 3, dell'art. 32.

Art. 35 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con altri importi eventualmente dovuti dallo stesso contribuente al Comune a titolo di TARI.

Art. 37 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 38 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. - *Abrogato*

3. Dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3 bis. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno nel quale sono approvate.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Disposizione transitoria

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. I Comuni possono, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I Comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe, metallo;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
- prodotti biodegradabili di cucine e mense (cosiddetto "umido");
- abbigliamento e prodotti tessili;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose,
- medicinali non pericolosi;
- batterie e accumulatori non pericolosi;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
- legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- plastica, compresi gli scarti di plastica, trucioli e segatura di plastica, fibra di plastica;
- rifiuti biodegradabili (cosiddetto "verde")
- rifiuti urbani non differenziati (cosiddetto "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) con una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
- rifiuti di mercati, fiere e simili;
- rifiuti ingombranti che, ai fini dell'assimilazione, devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con esclusione degli scarti di lavorazione;

Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali presso i committenti;
- j) attività artigianali, produttive e di servizio extra residenziale;
- k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
- l) attività di strutture termali, centri di cura e del benessere.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante, Bed and Breakfast
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

PARTE TERZA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 Presupposto dell'imposta
- Art. 5 Soggetti passivi

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

- Art. 6 Base imponibile
- Art. 7 Determinazione delle aliquote
- Art. 8 Detrazioni
- Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

- Art. 10 Dichiarazioni
- Art. 11 Modalità di versamento
- Art. 12 Scadenze del versamento
- Art. 13. Somme di modesto ammontare
- Art. 14 Funzionario responsabile del tributo
- Art. 15 Accertamento
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; tiene conto dei D.L. n. 16/2014, n. 47/2014, n. 66/2014, n. 88/2014; tiene conto delle Leggi n. 190/2014 (legge di stabilità) e n. 89/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili così come indicato dalle norme di legge vigenti.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il soggetto passivo per gli immobili dati in comodato a titolo gratuito a parenti, come regolamentato per l'Imu, è il possessore che è tenuto alla presentazione della dichiarazione Tasi. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, fermo restando il vincolo di solidarietà indicato nel precedente comma 1, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i beni di uso comune e per i beni in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Consiglio. Il detentore non è tenuto al versamento della TASI se l'immobile è adibito ad abitazione principale, ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, sulla base dei criteri contenuti nel medesimo articolo e nella legislazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.lgs. 504/1992 art. 5 commi 1, 3, 5 e 6. Ulteriori criteri integrativi per la determinazione della base imponibile sono quelli di cui agli articoli 4 e 5 della disciplina comunale IMU di cui alla Parte Quarta del presente regolamento.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite di cui all'art. 1, comma 678 della legge 147/2013;

b) - *Abrogato*

c) - *Abrogato*

d) Agli immobili merce si applica l'aliquota delle altre tipologie di immobile;

e) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare la soglia minima prevista dalla legge 147/2013 art. 1, comma 640 e comma 677 primo periodo;

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le fattispecie di cui al successivo art. 8, o l'entità di eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, come previsto dal successivo art. 9.

Art. 8 - Detrazioni

- *Abrogato* -

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.

g) - *Abrogato*

1 bis. Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero sono esenti dal versamento di imposta ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 9-bis, D.L. 47/2014, e di cui all'art. 2 del presente regolamento in materia di IMU.

2. Le agevolazioni eventualmente deliberate cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

TITOLO IV - DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 10 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 11 - Modalità di versamento

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

2. La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale secondo le disposizioni recate dall'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, in quanto compatibili.

3. Il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il Comune, ai sensi del D.L. 89/2014, al fine di assicurare la facilitazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, può provvedere:

- ad inserire nel proprio sito istituzionale un calcolatore automatico per il calcolo e la stampa del modello di pagamento;

- a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta del soggetto passivo, in tal caso il contribuente deve presentare una richiesta, su modello messo a disposizione dall'Ente, dove deve elencare ed identificare catastalmente tutti gli immobili per i quali intende effettuare il pagamento, le relative rendite e le percentuali di possesso, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità da eventuali calcoli non corretti derivanti da una base imponibile non veritiera

5. Il Comune potrà optare per ulteriori modalità di riscossione, volontaria o coattiva, eventualmente previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 14 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 15 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 13.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015.
- 1 bis. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno nel quale sono approvate.

PARTE QUARTA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 4 Base imponibile
- Art. 5 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 Aree pertinenziali di fabbricati
- Art. 7 Potenzialità edificatoria residua delle aree fabbricabili
- Art. 8 Agevolazioni
- Art. 9 Fabbricati inagibili
- Art. 10 Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Versamenti
- Art. 13 Rimborsi e compensazione
- Art. 14 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per ultimo

modificata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e tiene conto del D.L. n. 16/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castiglion Fibocchi.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 504/1992.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Non si applica altresì all'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; l'equiparazione di cui all'art. 9-bis D.L. 47/2014, con decorrenza 2015 opera alle seguenti condizioni:

- limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto,

- che l'abitazione non sia locata e non sia concessa in uso o comodato, anche gratuito;

- che il contribuente sia iscritto all'AIRE;

- che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza;

- che sia prodotta dichiarazione di sussistenza di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti al Comune nei termini della presentazione della dichiarazione Imu.

3. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La dimora è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi.

Nel caso in cui i componenti il nucleo abbiano stabilito la dimora e/o la residenza anagrafica in immobili diversi del territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

5. - *Abrogato*

6. - *Abrogato*

7. - *Abrogato*

Art. 3 - Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, nei limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge. In caso di mancata deliberazione, per l'anno successivo, rimangono in vigore le aliquote previste nell'esercizio precedente.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

3. Dall'imposta, se dovuta, per abitazione principale e relative pertinenze, viene detratta, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dalle disposizioni vigenti a titolo di detrazione, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa. Se l'unità è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità sia detenuta da anziani o disabili, già ivi residenti, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.

Art. 4 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite catastali in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, così come individuati all'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 504/92, la base imponibile è costituita dal valore di iscrizione contabile dei beni al lordo delle quote di ammortamento. Tale valore, ai fini IMU, viene aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.lgs. n. 504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo degli uffici, con propria delibera, la Giunta Comunale determina, periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel territorio del Comune, ovvero disciplina i criteri oggettivi per la determinazione dei valori minimi e medi.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza, si intendono confermati i valori stabiliti per l'esercizio precedente.

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di stima di cui al precedente comma 1, non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggior imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. Al contribuente che abbia dichiarato, per aree edificabili, un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, non compete alcun rimborso per l'eccedenza di imposta versata.

Art. 6 - Aree pertinenziali di fabbricati

1. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato, costituisce pertinenza di fabbricato, e non è pertanto oggetto di autonoma imposizione, purché la stessa possieda le seguenti caratteristiche:

a) capacità edificatoria residua per edilizia residenziale fino a 100 mc;

b) superficie coperta ancora da realizzare per attività produttive, inferiore al 50% della superficie coperta già realizzata, con un massimo di 100 mq.

2. È in ogni caso considerata pertinenza, l'area che ha una residua capacità edificatoria anche eccedente i limiti di cui al comma 1, all'interno della quale l'ulteriore edificazione è tuttavia impedita da oggettive difficoltà derivanti da vincoli normativi e amministrativi imposti relativamente al rispetto delle distanze dai confini o dell'altezza massima del fabbricato.

3. Nel caso in cui, nell'area avente le caratteristiche di cui al comma 1, venga richiesta una nuova edificazione, l'imposta sarà dovuta, per l'area oggetto della concessione, dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, fino alla data di fine lavori.

Art. 7 - Potenzialità edificatoria residua delle aree fabbricabili

1. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato, costituisce oggetto di autonoma imposizione, ed è quindi tassata quale area edificabile, se possiede le seguenti caratteristiche:

a) capacità edificatoria residua per edilizia residenziale superiore a 100 mc, a condizione che sussista anche effettiva edificabilità in base agli strumenti urbanistici vigenti;

b) superficie coperta ancora da realizzare per attività produttive, superiore al 50% della superficie coperta già realizzata.

2. In caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte, sono assoggettate all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla domanda di accatastamento o, se antecedente, dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, costituisce, indipendentemente dall'esistenza o meno delle condizioni di cui al comma 1, oggetto di autonoma imposizione. Per determinare il valore della superficie dell'area sulla quale insiste la restante costruzione, sarà calcolata la differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e la capacità utilizzata per la parte già costruita.

3. Le aree che, pur possedendo i requisiti di cui al comma 1, sono suscettibili di sfruttamento a scopo edificatorio solo per l'aumento volumetrico dell'unità immobiliare già esistente e non si prestano, per le loro caratteristiche o per i vincoli edificatori vigenti, al possibile utilizzo per la creazione di nuove unità immobiliari autonomamente accatastabili, non costituiscono oggetto di autonoma imposizione e non sono pertanto tassabili quali aree edificabili. Vengono quindi assoggettati ad IMU solo i terreni che, rispondendo alle caratteristiche di cui al comma 1, sono utilizzabili solo per la costruzione di nuovi fabbricati o per l'ampliamento di quelli già esistenti, purché tale ampliamento possa consentire di far sorgere una nuova unità immobiliare separatamente accatastabile.

4. In tutti i casi in cui l'ampliamento del fabbricato conduca ad un aumento del carico urbanistico, ossia alla creazione di una nuova unità immobiliare separatamente accatastabile, anche mediante utilizzo di parte della

volumetria dell'unità già esistente, il terreno interessato si considera soggetto ad IMU quale area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori edilizi.

Art. 8 - Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti agevolazioni:

a) - *Abrogato*

b) assimilazione ad abitazione principale delle unità detenute dai soggetti di cui al precedente art. 3 c. 4;

c) agevolazioni non facoltative previste da norme di legge.

Art. 9 - Fabbricati inagibili

1. Ai fini dell'agevolazione prevista dall'art.13, c. 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011, si considerano fatiscenti quei fabbricati caratterizzati da un degrado strutturale tale da non poter essere semplicemente superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Sono inabitabili o inagibili gli immobili con strutture orizzontali, solai e tetti compresi, o verticali, quali muri perimetrali o muri di confine, lesionate al punto da rappresentare un pericolo per cose o persone, con potenziale rischio di crollo.

3. La sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 1 è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega alla dichiarazione idonea documentazione. In alternativa, l'interessato ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

4. L'accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità dà diritto ad agevolazione, consistente nella riduzione al 50% della base imponibile.

5. L'agevolazione opera con decorrenza dalla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro il termine di versamento, in acconto o a saldo, dell'ammontare dell'imposta calcolato con i criteri di cui al comma 3.

6. L'agevolazione compete limitatamente al periodo durante il quale permangono le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10 - Potenziamento dell'ufficio Tributario

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 446/97, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.

Art. 11 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il funzionario sottoscrive gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli, attua le procedure ingiuntive, dispone i rimborsi.

Art. 12 - Versamenti

1. L'imposta municipale propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale. Il Comune potrà, per ciascun esercizio, individuare, tra le diverse forme di riscossione consentite, sia per la riscossione volontaria che per quella coattiva, quella ritenuta più conveniente, compresa la riscossione a mezzo concessionario, ove prevista dalla legge.

2. Il pagamento dell'Imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno, ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi, e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con altri importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12.

Art. 14- Entrata in vigore del Regolamento

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

2 bis. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno nel quale sono approvate.